

## CXII.

## TORNATA DEL 12 LUGLIO 1898

## Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

**Sommario.** — *Omaggi — Congedi — Rinvio dello svolgimento della interpellanza del senatore Siacci al Governo sui procedimenti dei tribunali militari di Napoli — Discussione del disegno di legge: « Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai » (N. 147) — Parlano i senatori Faina E., Mezzanotte relatore, Borgnini, Finali, Dini, il ministro d'agricoltura, industria e commercio ed il ministro del tesoro — Rinvio del seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri del tesoro, di agricoltura, industria e commercio e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

## Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il procuratore generale presso [la Corte d'appello di Napoli, della *Relazione statistica dei lavori compiuti nell'anno 1897* da quel distretto giudiziario;

Il ministro della pubblica istruzione del fascicolo quarto degli *Indici e cataloghi*;

Il signor Francesco Muzzi, di un suo scritto intitolato: *Un appello ai veri patrioti*;

Il signor Francesco De Luca D'Angeli, di una sua monografia dal titolo: *Il governo delle comuni*;

Il rettore della R. Università di Perugia, degli *Atti e rendiconti dell'Accademia medico-chirurgica di Perugia*;

Il senatore F. Lampertico di una sua *Relazione al Consiglio comunale di Vicenza sulle spese di culto iscritte nel bilancio del comune e sulla loro origine*;

Il conte G. Vitali Amodini De Capi Della Silva, di un suo lavoro intitolato: *Gli statuti antichi di Domodossola*;

I prefetti delle provincie di Ferrara, Siracusa, Livorno, Teramo, Porto Maurizio e Reggio d'Emilia, degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1897*;

L'avvocato G. Franchiotti di un suo *Scritto su Antonio Panizzi* (appunti bio-bibliografici);

Il signor G. Camera di un suo scritto intitolato: *Il sequestro e la cessione di stipendi e assegni degli impiegati*;

Il presidente della Commissione del debito pubblico egiziano del *Resoconto dei lavori della Commissione stessa durante l'anno 1897*;

Il presidente della Compagnia di assicurazioni di Milano, del *Rendiconto delle operazioni dell'esercizio 1897*;

Il direttore generale del Fondo per il culto, della *Relazione alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto per gli esercizi finanziari 1895-96 e 1896-97*;

Il ministro delle finanze, delle seguenti pubblicazioni:

1. *Relazione sui servizi dell'amministrazione finanziaria per l'esercizio 1896-97*;

2. *Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale* (anno XV);

Il sindaco di Padova, di una pubblicazione intitolata: *Il comune di Padova* (1866-97), riferentesi ai progressi fatti da quel comune in quel periodo di tempo;

Il prof. Leonardo Ricciardi, di un *Discorso* da lui pronunciato offrendo una bandiera al R. Istituto tecnico di Girgenti;

Il signor Francesco Gentile, di una sua memoria dal titolo: *La degenerazione sessuale contemporanea*.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, delle seguenti pubblicazioni:

1. *Annuario statistico italiano*;

2. *Catalogo della biblioteca del Ministero di agricoltura*;

Il ministro della marina, della *Statistica sanitaria dell'armata per gli anni 1895 e 1896*;

Il ministro della guerra, della *Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie del regio esercito italiano nell'anno 1896*;

Il signor Leonardi Andreoli, di una conferenza intitolata: *Il Piemonte e lo Statuto*, letta in Bologna il 4 marzo 1898, dall'avv. E. Villa;

Il Preside della R. Accademia delle scienze di Bologna, delle *Memorie della stessa R. Accademia*;

Il sindaco di Milano, degli *Atti del municipio di Milano per l'anno 1896-97*;

Il presidente della Camera di commercio di Milano, degli *Atti, discussioni e relazioni* della stessa Camera per l'anno 1897;

Il direttore del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, del *bilancio consuntivo dell'anno 1897* di quell'istituto;

Il direttore della Cassa civica di Verona, del *Bilancio consuntivo dell'anno 1897* di quell'istituto;

Il direttore della Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze, del *Bilancio consuntivo 1897* di quest'istituto;

Il preside del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, di una pubblicazione intitolata: *Origine del sistema planetario eliocentrico presso i Greci*;

I rettori delle regie Università di Bologna e Camerino dell'*Annuario scolastico del 1897-98* di quelle regie Università;

Il direttore del R. Museo industriale italiano in Torino, dell'*Annuario 1898* di quell'istituto;

Il preside della Società Reale di Napoli, del *Rendiconto delle tornate e dei lavori dell'Accademia di scienze morali e politiche*, e del vol. 29° degli *Atti* della R. Accademia stessa;

Il ministro dei lavori pubblici, degli *Annali del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate* (1897);

Il prof. cav. V. Ragusa dei seguenti opuscoli:

1. *Autodifesa e relativi documenti*;

2. *Relazione sulla scuola d'arte applicata all'industria di Palermo*;

3. *Per la istituzione di una scuola officina industriale da stabilirsi in Palermo*;

4. *Relazione dell'anno scolastico 1893-94 e proposte didattiche per la scuola superiore e museo artistico di Palermo*;

Il prof. Americo De Gennaro-Ferrigni di una sua memoria letta all'Accademia pontaniana ed intitolata: *Leopardi e Poerio*;

Il sig. Anselmo Lorecchio di alcuni suoi scritti intitolati: *La questione albanese*;

Il direttore della R. Stazione agraria di Forlì degli *Annali della R. Stazione agraria di Forlì* (fasc. XXVI).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedi i signori senatori: Boncompagni Ottoboni di un mese, per motivi di salute; Doria Pamphyli e Guerrieri-Genzaga di giorni otto, per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questi congedi s'intendono accordati.

Rinvio dello svolgimento della interpellanza del senatore Siacci.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno richiederebbe «Interpellanza del senatore Siacci al Governo sui procedimenti dei tribunali militari di Napoli», ma essendo il presidente del Consiglio trattenuto nell'altro ramo del Parla-

mento l'interpellanza, ove non sorgano obiezioni, sarà rinviata a domani.

(Resta così stabilito).

**Discussione del disegno di legge: « Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai » (N. 147).**

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai ».

Prego il signor. senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

**DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:**  
(V. stampato N. 147).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

**FAINA E.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**FAINA E.** Veramente è mio parere che ai 12 di luglio, mentre probabilmente l'altro ramo del Parlamento oggi stesso si chiuderà, una legge di questa importanza, composta di 28 articoli, non si discuta in condizioni molto favorevoli.

Questa legge viene al Senato per la prima volta. È vero che se ne parla da molto tempo, ma è bene anche avvertire che, di tutti i progetti presentati successivamente alla Camera, questo solo è giunto all'onore della discussione.

Approvato dalla Camera dei deputati, oggi viene qui in condizioni di tempo non favorevoli.

Ben diversamente accadde per la legge sugli infortuni del lavoro. Quella legge fu esaminata, volta a volta, dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento; venne due volte al Senato, ritornò tre volte alla Camera dei deputati e il passaggio dall'una all'altra assemblea non fu senza benefici effetti, anzi io credo che quella sia una legge preferibile a tutti i tentativi che l'avevano preceduta e credo sia una delle migliori leggi sugli infortuni che esistano oggi in Europa.

È prudente che questo progetto di legge sia oggi discusso molto sommariamente e approvato così come è proposto dall'Ufficio centrale del Senato? Io confesso che a questa discussione non ero preparato, perchè mi pareva

che un brevissimo scorcio di sessione come questo, non potesse essere un periodo di tempo opportuno per la discussione di un progetto di tanta importanza, e credevo che sarebbe stato rinviato a novembre. Non faccio nessuna proposta al Senato.

È solamente ai ministri competenti che intendevo rivolgermi per domandare loro se credevano opportuno il rinvio. Ma capisco che questa domanda non sarebbe accolta; per cui ne faccio a meno. Mi limito quindi a richiamare l'attenzione del Senato su questo fatto, chiedendo all'onor. ministro una dichiarazione in proposito. Convieni accettare i criteri dell'Ufficio centrale, cioè che questa legge venga accettata tal quale per le stesse considerazioni per cui l'altro ramo del Parlamento accettò la legge sugli infortuni? Perchè questo è il quesito che, se ho ben compreso, pone nella sua relazione l'Ufficio centrale.

Esso viene a dire quello che nell'altro ramo del Parlamento disse la Commissione che esaminò il progetto sugli infortuni: questo progetto meriterebbe di essere modificato, ma ci viene dal Senato vagliato, rivagliato, più e più volte; bisogna fare un sacrificio, ognuno deve sacrificare le proprie convinzioni sull'altare della patria e nell'interesse delle classi operaie delle quali noi tutti desideriamo il progresso, rinunciando ad una parte delle proprie opinioni. Accettiamolo tal quale. È lo stesso discorso che ci fa oggi l'Ufficio centrale: accettiamolo tal quale, perchè è l'unico modo per poterne uscire sollecitamente. Questo io non crederei utile e spero che il Ministero sarà meno rigido di quello che non sia lo stesso nostro Ufficio centrale, per quanto il relatore di quell'Ufficio siede oggi meritamente e con grande mia soddisfazione sul banco del Governo.

In verità questo sistema mi parrebbe pericoloso. Io non faccio ora una discussione generale, perchè, essendo stato stabilito che il progetto si debba discutere, e sono 28 articoli, conviene fare economia di tempo. Non è al Senato che si fa dell'ostruzione.

Dal momento che si deve discutere, discutiamolo brevemente e senza perder tempo, ma meglio sarebbe stato non discuterlo. Questo io dico.

Desidererei però sapere, se il Ministro sia disposto ad accettare quegli emendamenti che ve-

nissero presentati quando la convenienza risultasse abbastanza chiara, o intenda che il progetto sia votato tale quale è.

Questo il quesito che io pongo e al quale sarei ben lieto mi si rispondesse.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiado di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il Governo non ha ragioni e non ama di discostarsi dai voti dell'Ufficio centrale, così riguardo al discutere immediatamente la legge, come all'approvarla quale ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento; ma ciò non importa una risposta assoluta al secondo quesito che ha fatto il senatore Faina. Quanto al discutere la legge io credo che noi possiamo farlo tranquillamente, perchè le difficoltà potranno nascere forse intorno a qualche disposizione concreta, ma intorno ai concetti fondamentali ed ai fini della legge, non ci possono essere discussioni e divergenze. Il Governo desidera che questa legge sia discussa subito, perchè con essa si assolve un'antica promessa che è stata sempre rinnovata senza risultato e della quale molte volte ci siamo fatti belli, sempre frustrando l'aspettazione delle popolazioni. Questa legge è stata dichiarata d'urgenza dal Senato e la relazione di essa è davanti al Senato stesso da oltre venti giorni.

Quanto al secondo quesito, se, cioè, la legge debba essere approvata così come è pervenuta al Senato dalla Camera dei Deputati, rispondo che in massima ciò non si può ammettere, perchè nessun Governo può voler contrastare, e sarebbe disdicevole di farlo, il diritto del Senato di modificare le leggi che gli sono presentate. Sarà un voto, una preghiera rivolta al Senato; ma il Governo non può certo pretendere che il Senato dia il suo voto ad una legge tale quale è uscita dalle deliberazioni della Camera elettiva.

Valuteremo le ragioni che si addurranno in sostegno delle modificazioni che potranno essere proposte; ed esamineremo con sentimento di deferenza verso i proponenti se convenga ritardare ancora la attuazione di una legge che ha carattere d'urgenza in contemplazione di miglioramenti che, pur riconosciuti utili, non sembrino indispensabili. E quindi, mentre io esprimo il desiderio che la legge possa

essere approvata dal Senato tal quale è, dichiaro essere lontano dall'animo mio il proposito di resistere in massima a che siano accolte quelle modificazioni che fossero ritenute necessarie.

Credo che con queste dichiarazioni il senatore Faina consentirà che si intraprenda la discussione ed esprimo la speranza che il concorde voto del Senato non manchi a questo importante disegno di legge.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Certamente l'Ufficio centrale non può rispondere in via di massima alla domanda che ha fatto il senatore Faina.

Se l'Ufficio centrale ha adottato tale e quale è venuto dall'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge, si è perchè, dopo maturo studio, ha creduto che le sue disposizioni fossero opportune ed accettabili.

Se i signori senatori crederanno di portarvi alcuni emendamenti, l'Ufficio centrale non mancherà di valutare le loro proposte, e di dire la sua opinione su di esse. Ma questo si potrà vedere caso per caso, e non mi pare che sia opportuno di farne una questione, dirò quasi pregiudiziale, nella discussione generale.

Non ho altro da dire.

FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E. Io ringrazio il ministro di agricoltura e commercio ed il relatore della Commissione, perchè mi pare di aver compreso che non si pone al Senato l'*aut aut*.

Parliamoci con schiettezza. Si vuol questo: la legge deve passare tale quale è; se viene discussa e modificata, non può più essere utile.

Lungi da me il pensiero di dire che questo avvenga per cattiveria di qualcuno, ma ciò avviene per necessità dei tempi e delle cose.

Molte leggi vengono al Senato in questi ultimi giorni, e non in quest'anno soltanto, in condizioni tali che il Senato non ha altra alternativa che o di accettarle come sono o di respingerle.

Questa è una cosa che accade da molto tempo, la possono attestare coloro che da tanto tempo siedono in questa assemblea. È un inconveniente lamentato spesso.

Vi sono leggi che, se non vengono approvate in un dato momento, non hanno quasi più ragione di essere.

In questi casi il ministro può accettare delle raccomandazioni, qualche ordine del giorno, ma non può accettare alcuna modificazione.

Se ho ben compreso, non è questo il caso.

Il ministro desidera che, possibilmente, il progetto di legge venga accettato tal quale, qualora nessuna modificazione sia presentata che meriti di essere accettata. In caso contrario non ritiene che la legge vada a monte, se per caso in qualche articolo una modificazione venisse apportata. Con questa dichiarazione per parte mia non entro nella discussione generale per economia di tempo, come dissi, e aspetto la discussione degli articoli.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola quasi per un fatto personale, per chiarire che come relatore dell'Ufficio centrale, io non ho affatto dichiarato che il Senato dovesse approvare tal quale la legge.

Abbiamo detto che la proponevamo tal quale perchè credevamo che rispondesse abbastanza colle sue disposizioni allo scopo che si proponeva.

La proponevamo tal quale, memori che l'ottimo è nemico del bene, che se non si conclude qualche cosa in una questione che si dibatte da tanto tempo, potremmo essere accusati di discussioni inutili, ma lontanissimi allora e lontanissimi oggi, come ha detto l'egregio mio collega di agricoltura e commercio, dal volere precludere l'adito a quelle modificazioni che al Senato piacesse di adottare, io credo che il fatto che il Senato approvi la legge per la Cassa di previdenza a favore degli operai, sia pure con qualche emendamento, sarebbe fatto di grandissima importanza morale, sarebbe, un affidamento per sè, non la immediata, certo la prossima approvazione della nuova istituzione, di cui il Governo e il paese non possono non tenerne gran conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È istituita una Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. Essa costituisce un ente morale autonomo, con sede centrale in Roma e con sedi secondarie, o compartimentali o provinciali o comunali, secondo le norme che saranno contenute nello statuto organico della Cassa, da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato.

Come ente autonomo, la detta Cassa nazionale avrà una rappresentanza e un'amministrazione propria, affatto distinta da quella dello Stato, il quale non incontrerà mai altra responsabilità, nè avrà altri oneri all'infuori del concorso e della vigilanza di che negli articoli seguenti.

FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E. Mi duole di esser solo: desidererei che altri più valenti di me prendessero parte alla discussione.

Io desidererei di fare una osservazione.

Noi abbiamo un precedente che è quello della Cassa nazionale degli infortuni sul lavoro, che è una istituzione veramente caratteristica italiana, perchè non è istituzione di Stato e non è un ente nuovo, speciale, creato appositamente per quel dato servizio, e quindi si può dire essere l'espressione più semplice di un servizio nuovo affidato ad un istituto vecchio.

Io non so per quale ragione questa volta si è abbandonato questo sistema e si è preferita la creazione di un ente nuovo e con una dicitura che fa una certa impressione. Perchè non abbiamo solo una Cassa centrale, ma si promettono delle sedi secondarie compartimentali, provinciali e comunali.

Ora mi pare che si venga a costituire una larga rete di Casse speciali che non so come possano funzionare senza un'apposita burocrazia. Ho letto anche nella relazione pregevolissima del Senato una raccomandazione vivissima da farsi allo Stato che non si ecceda in questa burocrazia.

Io non capisco come si possa fare; volendo i fini bisogna anche volere i mezzi: tutte queste sedi compartimentali, provinciali e comunali,

non so come si possano far camminare altrimenti che con degli impiegati i quali le rappresentino.

Mentre invece la istituzione della Cassa nazionale degli infortuni è esercitata dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde con sede in Milano ed ha le sue succursali presso altri istituti esistenti come il Monte dei Paschi di Siena, della Cassa di risparmio di Bologna, dell'Opera di S. Paolo a Torino e via discorrendo.

È bensì vero che all'articolo 22 è detto che il servizio delle iscrizioni alla Cassa nazionale, riscossioni, ecc., ecc., dovrà esser fatto dagli Uffici postali e dalle Casse postali di risparmio; ma questa è una parte del servizio, che non esclude la creazione di sedi compartimentali, provinciali e comunali.

Desidererei sapere dal ministro perchè si è abbandonato quel sistema che aveva fatto ottima prova, per venire alla creazione di un ente nuovo che porterà delle spese. Difatti in diversi articoli della legge è detto: *prelevate le spese di amministrazione*.

È evidente che, quanto minori sono le spese di amministrazione, tanto maggiore è la quota a beneficio degli iscritti.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Veramente la risposta alla domanda del senatore Faina si può trovare nella stessa natura dell'istituzione che andiamo a fondare. Mi consenta l'egregio senatore di osservare che sotto il rapporto dell'organismo, e della mole degli affari, non si può paragonare l'istituto degli infortuni sul lavoro, alla Cassa di previdenza per gli operai.

Non credo che la Cassa nazionale di previdenza potrebbe essere affidata con vantaggio ad un istituto già esistente. Ed a me sembra che il concetto di costituire un ente autonomo debba avere il suo pregio agli occhi di tutti. Si tratta di tale istituzione, che sul suo andamento, sui suoi benefici volgerà lo sguardo tutto il paese. È bene che il paese l'abbia davanti a sé, colle sue funzioni, colla sua gestione, colla sua amministrazione, colle persone che ne debbono rispondere. Una burocrazia ci dovrà essere necessariamente; e credo che, se volessimo innestare il nuovo istituto

ad un altro già esistente, non sarebbe meno necessario di aggiungere funzioni a funzioni, impiegati ad impiegati.

D'altronde, come si rileva chiaramente dalla disposizione dell'articolo, le sedi secondarie, che possono essere o compartimentali o provinciali, o comunali, sono per ciò stesso facoltative, perchè l'istituto sarà libero di fondarle, quando lo creda necessario, nel comune, se sarà di grande importanza, o nella provincia, o nel compartimento.

E quando si dice *compartimento*, che non è parola che corrisponda ad alcuna delle circoscrizioni amministrative vigenti, si può intendere qualunque circolo, qualunque distretto, qualunque divisione territoriale del paese.

Resta quindi affidato al senno dell'amministrazione il fondare delle sedi secondarie, quando saranno riconosciute veramente indispensabili.

Non è escluso, anzi credo che possa essere consigliato utilmente, che l'amministrazione centrale si rivolga ad altri istituti, egualmente destinati alla previdenza, come le Casse di risparmio, e Opere pie congeneri, di cui in Italia abbiamo un numero rilevante che funzionano egregiamente.

Vede dunque il senatore Faina che è così larga la facoltà discrezionale, riservata alla amministrazione centrale dell'istituto, che gli inconvenienti da lui preveduti non si verificheranno facilmente.

Del resto il senatore Faina deve comprendere che il suo emendamento verrebbe a cambiare uno dei concetti fondamentali della legge ed a snaturarla completamente; la qual cosa per verità credo che vada oltre le sue intenzioni.  
MEZZANOTTE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Anche all'Ufficio centrale pare che questo articolo debba rimanere come è. Volendosi il fine, è necessario volere i mezzi. Se vi è una Cassa centrale è impossibile che essa funzioni senza avere succursali comunali, provinciali o compartimentali. Quindi è naturale che l'istituzione debba essere fondata ed organizzata in questo modo.

Ma l'Ufficio centrale, e l'ha già detto nella sua relazione, si unisce alle raccomandazioni del senatore Faina, perchè questo impianto sia fatto nel modo il più economico possibile.

All'uopo ricordo che nell'altro ramo del Par-

lamento, nel discutere appunto l'art. 21 ora citato, fu sostituita una parola.

Nell'art. 21 era detto « che il servizio delle iscrizioni alla Cassa nazionale, ecc., sarà fatto dagli Uffici postali e dalle Casse postali di risparmio ». Invece si sostituirono le parole « dovrà essere fatto » per indicare che quegli uffici ne hanno l'obbligo, ma che non è escluso, anzi raccomandato vivamente al Governo, che le varie incombenze, alle quali, nel congegno ideato da questa legge, debbono provvedere organi locali, possano essere affidate anche ad altri istituti, e segnatamente alle Casse di risparmio, di cui taluna si è già offerta volontariamente.

Con queste raccomandazioni l'Ufficio centrale è d'avviso che l'articolo sia adottato così come è stato proposto.

FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E. Io tengo a cancellare l'impressione che, per colpa forse della mia dizione, si è destata nell'animo del ministro di agricoltura.

Non ho nessuna intenzione di oppormi alla legge, mentre sono profondamente persuaso che tutti i tentativi che lo Stato fa per migliorare le condizioni degli operai nella vecchiaia sono ottimi.

Ma, precisamente perchè voglio che i risultati siano tali quali noi li desideriamo, credo che occorre pensare due volte prima di prendere una risoluzione.

Non è mica vero che tutte le strade conducano a Roma. Purtroppo, molte volte, se invece di andare a nord si va a sud, si corre rischio di trovarsi male, di andare incontro a qualche disastro.

L'onorevole ministro sa, meglio di me, come l'obbiezione maggiore che si fa all'attuale progetto di legge sia la sproporzione fra le speranze che può far nascere e i risultati che può far raggiungere.

Ora, se questa sproporzione vi è o se almeno si teme, cerchiamo tutti i modi per diminuirla.

L'onorevole signor ministro ha detto: combattendo l'art. 1 voi non combattete la legge, la capovolgete. No, onorevole ministro, si può trovare una formola che non capovolga la legge, anche lasciando l'articolo come è, facendovi un'aggiunta per chiarire quello che ora ha inteso anche di accennare il relatore.

L'egregio relatore quasi non esclude la pos-

sibilità che il mio desiderio possa essere realizzato, anche con questo articolo. Ora, diciamolo francamente, a me sembra che l'articolo, così come è, non lasci questa speranza. Ma la può lasciare con una piccola aggiunta. Se questa si può fare, facciamola.

Nell'articolo si dice: « È istituita una Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai; essa costituisce un ente morale autonomo con sede centrale in Roma (lasciamo andare la sede centrale in Roma) e con sedi secondarie », ecc. Se si aggiungesse: « La gestione della Cassa potrà anche essere affidata ad un Consorzio fra gli Istituti maggiori di previdenza e risparmio già esistenti », ecc. il Ministero rimarrebbe libero sia di tentare una combinazione cogli Istituti già esistenti, sia, qualora questa fallisse, di creare un ente nuovo.

Ha detto l'onorevole ministro che, anche affidandola ad altro istituto già esistente, si viene necessariamente a creare una burocrazia, si avranno delle spese. Mi pare che non sia così, perchè nella legge degli infortuni si è detto esplicitamente che tutte le spese di amministrazione non sono a carico della Cassa degli infortuni del lavoro, ma sono a carico delle Casse speciali, delle Casse stesse consociate. Sono queste che sostengono le spese che sono tenuissime perchè si comprende che ad una Cassa, che ha già una quantità di funzioni, l'aggiungerne una di più importa poco aumento di personale.

Il sacrificio che quelle Casse fanno è lievissimo mentre, se invece la Cassa nazionale per gli infortuni del lavoro si fosse dovuta costituire in ente morale autonomo, le spese sarebbero state notevolissime.

L'obbiezione dell'onorevole ministro non mi convince. Mi pare che effettivamente la Cassa nazionale degli infortuni del lavoro non ha spese d'amministrazione, mentre la Cassa nazionale per la vecchiaia ne avrà. Ora, se si può con un inciso aprire l'adito alla possibilità di questo consorzio, io non vedo perchè non si debba fare. E credo vi sia anche un'altra ragione.

La legge sugli infortuni venne al Parlamento dopo una convenzione tentata prima con gli istituti maggiori. Combinata, ottenuta ed accettata la convenzione, fu presentata la legge al Parlamento.

Qui si è fatto il rovescio. Si è presentata la legge e nessuno dei Governi del tempo ha tentato una convenzione con altri istituti.

Ho inteso dal relatore che ci sono delle Casse di risparmio che si sono offerte, ma nessuna convenzione è stata tentata.

Io crederei che dovrebb'essere lasciata facoltà al Ministero di tentare questa convenzione *a posteriori* se non *a priori*.

Non mettiamo fin dal primo articolo la esclusione di qualsiasi trattativa con gli Istituti esistenti per fare questa convenzione, poichè, se essa è possibile, la credo utile.

Il signor ministro ha detto che per la mole del lavoro non sarà possibile. Questo sarà da vedersi perchè, come numero di assicurati, quelli che sono preveduti qui sono in numero molto inferiore a quelli assicurati presso la Cassa nazionale degli infortuni del lavoro.

Lì pure vi sono tabelle di rischio, di mortalità e vi è mole di lavoro quanto si richiede qui. Poi non è detto che questa Cassa non si possa semplificare perchè in realtà la credo assai complicata. In conclusione il mio desiderio mi pare non alteri per nulla la legge. Io vorrei lasciare al Governo la possibilità di sostituire a un ente nuovo un consorzio fra gli Istituti esistenti, ad esempio di ciò che si è fatto per la Cassa sugli infortuni del lavoro.

BORGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Le osservazioni fatte dal nostro collega senatore Faina mi danno l'occasione ad aggiungerne alcuna che contempla questa legge sotto un aspetto diverso.

Con l'art. 1 di questa legge è detto che si vuole istituire una Cassa nazionale con decreto Reale, il quale decreto Reale deve essere preceduto dall'avviso del Consiglio di Stato. È poi anche detto che questa Cassa nazionale è ente autonomo e deve aver sede centrale in Roma e può avere sedi compartimentali ed altre sedi locali, ma che questa Cassa è posta sotto la diretta vigilanza del Governo; e così deve essere; imperocchè in altri articoli è soggiunto che questa Cassa sarà amministrata dagli uffici postali.

Con simili disposizioni è evidente che questa Cassa nazionale, checchè si voglia, non è se non una Cassa governativa.

Ora non so spiegarmi come nel secondo in-

ciso dell'art. 1 si affermi che questa Cassa è affatto distinta da quella dello Stato, e che lo Stato non incontrerà mai altra responsabilità, non avrà altri oneri, all'infuori del concorso e della vigilanza di cui negli articoli seguenti.

Per me questa affermazione dell'alinea secondo è una affermazione poco rassicurante.

Supponiamo per un momento che la Cassa nazionale, che si vuole costituire con questa legge, avesse un compito tale e così grave che i mezzi che le sono attribuiti non fossero sufficienti a porla in grado di soddisfare ai suoi impegni; io domando a me stesso: quali sarebbero le conseguenze che ne verrebbero?

Le conseguenze, a mio avviso, sarebbero gravissime; imperocchè non si può ammettere decentemente che lo Stato istituisca una Cassa di previdenza per i vecchi e gli inabili, che questa Cassa venga denominata nazionale, che essa funzioni sotto la vigilanza diretta del Governo, e che poi, quando la medesima si trovasse in condizioni di non poter soddisfare ai propri impegni, lo Stato sorgesse a dire che esso non è impegnato in essa oltre ai limiti stabiliti nell'art. 1<sup>o</sup>, stante la dichiarazione contenuta nell'alinea secondo, che il Governo non intende di assumere nessun altro onere, meno quello che egli assunse esplicitamente con questa legge.

Ammetto che legalmente e giuridicamente il Governo non sarebbe impegnato, ma moralmente il Governo stesso si addosserebbe una grave responsabilità, non essendo nè del suo decoro nè della sua dignità, dopo che si fosse fatta una legge, dopo che si fosse istituita una Cassa nazionale governativa di previdenza, dopochè si fosse promessa una pensione agli infermi ed agli inabili al lavoro, di venire a dire che, mancando di mezzi, la Cassa non è in grado di mantenere le fatte promesse.

E che promesse e larghe si facciano con questa legge è fuori dubbio.

Con essa si fanno delle previsioni; si calcola il numero probabile di coloro i quali dovrebbero essere sovvenzionati; nella relazione che accompagna e precede il progetto in discussione è detto, badi bene il Senato, che si può calcolare che nel primo decennio saranno forse un 250,000 gli inabili i quali potranno concorrere all'iscrizione a questa Cassa e pretendere una pensione, che nella stessa relazione si ac-

cenna alla probabilità che nel secondo decennio quel numero di 250,000 iscritti si aumenti, per cui ben si potrebbe arrivare ad una cifra di 500,000 e più iscritti nel periodo di 30 o 40 anni, e che infine nella relazione medesima è detto che la pensione che potrebbe essere assegnata a questi inabili iscritti alla Cassa, potrebbe stare fra le 80 e le 210 lire all'anno e certamente fra un *minimum* di lire 40 ed un *maximum* di lire 105 (pagina 3 della relazione che precede il progetto di legge), ed alla stessa pagina della relazione dell'Ufficio centrale del Senato si accenna anche alla possibilità che la pensione vitalizia salga ad una lira al giorno.

Tirando ora giù qualche calcolo e qualche cifra, e pure osservando i limiti minimi delle fatte previsioni, risulta che se si dovesse corrispondere un assegno annuo di lire 40 a 250 mila iscritti occorrerebbero dieci milioni annui, se a 500,000, venti milioni, e che se l'assegno fosse di lire 105, nel primo caso bisognerebbero oltre a 26 milioni e nel secondo cinquantadue.

È inutile dire quanto grave sarebbe o potrebbe essere il carico imposto alla Cassa istituenda.

Intanto, se noi d'altra parte ci facciamo ad indagare nelle disposizioni della legge quali sono i capitali che vengono assegnati a questa Cassa, ci troviamo di fronte a cifre molto, ma molto meschine.

Tanto è vero che le cifre di una qualche importanza, sulle quali può fare assegnamento sicuro la Cassa, non sono che due, cioè i 10 milioni di cui parla l'art. 2 ed il contributo che i 250 o i 500 mila iscritti dovrebbero corrispondere alla Cassa stessa, il quale può variare fra un *minimum* di 25 ed un *maximum* di 50 milioni.

Queste cifre messe insieme, e che costituirebbero il patrimonio della Cassa, evidentemente non porrebbero alla medesima i mezzi di cui essa avrebbe bisogno per far fronte ai suoi impegni; questo almeno è l'avviso che ne trassi dalla lettura che ho fatto attentamente di questa legge.

Ora, tornando al mio primo proposito, io ripeto che il Governo non può decentemente dichiarare all'art. 1 che egli non si assume nessuna responsabilità pel funzionamento della

Cassa, oltre agli oneri che egli si addossa con questa legge: che dal momento che si tratta di una Cassa nazionale, stabilita con decreto Reale e per legge, d'una Cassa la quale è Cassa governativa, l'affermazione fatta nell'art. 1 può avere un valore, ma indubitatamente addossa, una responsabilità morale ed enorme al Governo.

Ora, secondo me, prima di far nascere speranze bisogna essere sicuri che queste speranze rimarranno soddisfatte, e non mi pare un'opera saggia, non mi pare un'opera prudente da parte del Governo, far nascerà illusioni le quali non potessero poi essere soddisfatte.

È sotto questo aspetto che io mi associo interamente a tutte le osservazioni fatte dal senatore Faina, perchè esse rappresentano l'opinione mia. Io ho il grave dubbio che noi istituiremo una Cassa di previdenza, la quale non potrà fungere utilmente e raggiungere lo scopo per il quale s'istituisce. Ripeto quindi che mi associo al senatore Faina perchè in qualche modo si possa trovare la via per far sì che il Governo si scarichi di una responsabilità che per lui potrebbe essere gravissima.

E giacchè si vuole istituire una Cassa di previdenza, intento santissimo che noi tutti vorremmo raggiungere, lasciamo aperta la via perchè il Governo possa, liberando sè da una ingerenza che non gli si addice e non gli conviene, affidarne il compito e la responsabilità ad altri enti che più opportunamente ed anche convenientemente possano esercitare simile ufficio.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Faina mi consentirà di dare, nel rispondere, la precedenza al senatore Borgnini. La questione che il senatore Borgnini ha sollevato è d'un ordine così generale, che avrebbe trovato il suo posto nella discussione generale. La conclusione logica del ragionamento del senatore Borgnini, non dovrebbe essere quella di associarsi alla proposta del senatore Faina, ma dovrebbe tradursi in questa proposta: il Senato non passa alla discussione degli articoli.

L'osservazione del senatore Borgnini, alla quale non si può, astrattamente parlando, non

accordare un grande peso, investe tutto l'ordinamento della legge.

Egli, per giustificare forse di aver preso la parola sugli articoli, si associa al senatore Faina, e vorrebbe trovare qualche altro ente che si addossasse la responsabilità da cui vuole liberato il Governo.

Ma io credo di poter rispondere al senatore Borgnini, che se questa responsabilità gravissima, della quale egli ha parlato, esistesse veramente, il Governo non troverebbe modo di liberarsene e cercherebbe inutilmente un altro ente che volesse assumerla.

Ma vediamo se il ragionamento del senatore Borgnini abbia fondamento, in quanto cioè sia vera la premessa ch'egli pone.

Egli dice: è verissimo che coll'art. 1 intendete di fondare un istituto autonomo, il quale abbia la sua amministrazione, la sua gestione, la sua responsabilità distinta da quella del Governo; ma è vero altresì che questo nuovo ente apparisce una Cassa governativa.

Mi consenta il senatore Borgnini di non accettare siffatta premessa. In qual modo noi potremmo costituire un ente autonomo altrimenti che con chiare ed esplicite disposizioni di legge?

La responsabilità del Governo non traspare in nessun modo dal contenuto della legge e dalle discussioni che intorno ad essa si sono fatte sin qui...

SARACCO. Moralmente.

FORTIS, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Moralmente la responsabilità è di chi fa la legge, non dello Stato. Noi dobbiamo saper fare una legge per la quale giuridicamente e moralmente la responsabilità dello Stato sia messa al coperto. E la responsabilità morale, onor. senatore Saracco, in che potrebbe consistere?

Nel fare una legge inutile od improvvida, una legge che destasse delle speranze, come osservava il senatore Borgnini, e non preparasse i mezzi sufficienti a soddisfarle.

Ma io nel modo stesso che nego assolutamente la responsabilità giuridica del Governo, la quale è esclusa evidentemente dai termini dell'articolo 1°, nego la responsabilità morale, perchè questa non potrebbe sorgere se non dal fatto, che la legge fosse impari al suo scopo.

BORGNINI. Così è.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e*

*commercio*. No, senatore Borgnini, ella ha concepito una legge a modo suo.

Lo Stato non fa che integrare la previdenza e l'iniziativa privata.

Quando pur si verificasse il caso che, ella prevede, e le iscrizioni fossero numerosissime, non di cento mila, ma di un milione di operai, quale ne sarebbe la conseguenza? La conseguenza sarebbe che i benefizi accordati dallo Stato alla Cassa nazionale di previdenza, si diffonderebbero sopra una gran massa di operai e sarebbero perciò molto meno sensibili.

Ma non per questo potrebbe dirsi fallito lo scopo della istituzione. I benefizi della previdenza sarebbero egualmente assicurati: varierà soltanto il vantaggio che i singoli risentiranno dal concorso dello Stato. Noi non promettiamo che quello che gli operai hanno già accennato, più quel tanto d'integrazione che la Cassa potrà aggiungere, nei modi stabiliti dalla legge e coi metodi di liquidazione nella medesima indicati. Noi possiamo con altre leggi aggiungere altri benefizi, se vogliamo, quando quelli che sono già stati accordati con questa appaiano insignificanti pel gran numero degli operai iscritti alla Cassa; ma non possiamo, nè potremmo mai esser tenuti ad alcuna responsabilità nè materiale nè morale.

Tutto ben considerato, il rischio a cui espone questa legge, è minimo; direi quasi che rischio vero e proprio non esiste; è solo questione di un vantaggio maggiore o minore. Anche se lo Stato non concorresse ad integrare il risparmio degli operai, essi avrebbero tuttavia un benefizio. (*Segni di diniego del senatore Borgnini*).

Il senatore Borgnini nega. Ma io domando se questi operai avranno per 40 anni versata la loro quota di risparmio e se per 40 anni la Cassa avrà amministrato questi risparmi, facendoli fruttare convenientemente, questi operai, alla fine dei quarant'anni, riavranno o non riavranno il loro capitale, accresciuto dai benefizi della mutualità, sotto forma di pensione vitalizia? Indubbiamente sì; e ciò a prescindere dal concorso della Cassa che potrà anche essere maggiore provvedendo ad aumentarne con altri mezzi le entrate.

Ma quale è il rischio di questa operazione, onorevole senatore Borgnini?

Comprendo che le speranze che si possono destare siano da contenere nei giusti limiti di

ciò che si promette. Intendiamoci bene, non si deve nè si può pretendere più di quello che è dovuto. Certamente se questa legge, solo perchè dà vita ad un Istituto nazionale di previdenza per la vecchiaia e la inabilità degli operai, dovesse far nascere la speranza che tutti gli operai vecchi o inabili al lavoro possano essere pensionati dallo Stato, ci troveremmo di fronte a speranze irrealizzabili; ma, se la legge sarà intesa quale è veramente e quale dobbiamo proporci di farla intendere alle classi lavoratrici, vale a dire come una legge di previdenza la quale obbliga gli operai a esercitare con costanza la virtù del risparmio e promette in compenso un aiuto pecuniario e per l'una cosa e l'altra, opportunamente combinate, riesce ad assicurare ad essi, quando per vecchiaia o inabilità precoce non potranno più lavorare, una pensione vitalizia, essa non crea speranze che non possano essere soddisfatte.

Si creano illusioni pericolose quando non si mantiene quello che si promette; ma quando si dà quello che si promette, io credo che non si possa parlare, nè di speranze deluse, nè di promesse mancate. Per questo rispetto io mi sento perfettamente tranquillo.

Ed ora qualche parola di risposta al senatore Faina, il quale ha espresso il desiderio che lo Stato quasi si disinteressi completamente dell'andamento della nuova istituzione. Egli desidera che essa non esista come ente autonomo, ma si risolva in una funzione attribuita ad un altro ente o ad un consorzio di diversi enti. Egli ha portato, per esempio, la Cassa degli infortuni sul lavoro la quale è amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano.

Ma anche la Cassa degli infortuni è un ente autonomo, senatore Faina, e conserva la sua amministrazione e la sua gestione, indipendenti da quelle degli enti fondatori, ai quali non risale alcuna responsabilità.

FAINA E. Nessuna. È un ente autonomo amministrato da quelle Casse.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La questione quindi si risolve in questo: Sarà possibile fare egualmente per la Cassa di previdenza degli operai?

Se lo fosse, io non avrei alcuna cosa in contrario, ma perchè noi dobbiamo scriverlo nella legge, onor. Faina?

Se si tratta di una facoltà, tutt'al più si potrà

scrivere negli statuti, perchè ricordo all'onorevole senatore Faina che l'art. 1 dice:

« Secondo le norme che saranno contenute nello statuto organico della Cassa, da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato ».

Ora, se il desiderio del senatore Faina si converte in una raccomandazione fatta al Governo, che cioè negli statuti della Cassa sia scritta questa facoltà, per cui l'Amministrazione dell'Istituto possa sempre, quando lo trovi conveniente, trattare, con altri Istituti di previdenza per affidare ad essi la gestione della Cassa di previdenza, allo scopo di ottenere la maggiore economia sulle spese d'amministrazione e di non disperdere quelle forze che debbono essere gelosamente raccolte e custodite a beneficio degli operai, io non ho alcuna difficoltà di accettare a nome del Governo la raccomandazione del senatore Faina; e questa facoltà, ripeto, sarà scritta negli statuti organici della Cassa nazionale di previdenza.

Dico questo anche ricordando la disposizione dell'art. 23, il quale è così concepito:

« Entro due mesi dalla promulgazione della presente legge, sarà provveduto con decreto reale alla costituzione dell'amministrazione autonoma della Cassa nazionale di previdenza, chiamando a farne parte anche rappresentanti delle Casse di risparmio od altri enti morali, che concorressero mediante contributi a favore della Cassa nazionale ».

Io dunque, rispetto a questo primo articolo, non ho altro da aggiungere; e confido che l'Ufficio centrale vorrà consentire nelle dichiarazioni che io ho creduto di fare, tanto rispetto alle cose dette dal senatore Borgnini, come rispetto a quelle dette dal senatore Faina.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Dopo quanto ha esposto l'onor. ministro e dopo quanto all'uopo risulta dalla relazione del senatore Vacchelli, io per verità avrei poco da aggiungere. Ma trattandosi di argomenti importantissimi, quali sono quelli sollevati dai senatori Faina e Borgnini, il Senato permetterà che aggiunga alcune brevissime osservazioni.

Il carattere distintivo del disegno di legge che è innanzi a noi, a differenza di parecchi altri che l'hanno preceduto, è appunto questo:

che lo Stato non assume alcuna responsabilità materiale.

Lo Stato accentra le forze degli operai, ma il fondamento dell'istituzione che si propone è la previdenza di questi.

Lo Stato rende possibile la creazione della Cassa di previdenza, ma in modo affatto autonomo. A questa esso dà l'impronta della generalità e della solidità; caratteri questi entrambi indispensabili nell'argomento che ci occupa; la generalità, perchè trattandosi di assicurazione è indispensabile il gran numero; la solidità, perchè nessun Istituto privato potrebbe ispirare pari fiducia, mentre non v'è paese in cui non si siano visti impensatamente crollare degli Istituti privati, i quali si ritenevano solidissimi.

Lo Stato non garantisce l'ammontare delle pensioni e non garantisce nemmeno un interesse fisso, il quale è attribuito anno per anno, alla ragione corrente.

Quindi quello che liquiderà l'operaio in capo ai 40 anni sarà il risultamento dei propri risparmi, integrati da un concorso dello Stato.

Il senatore Borgnini reputa insufficienti i risultamenti della sola previdenza dell'operaio.

Ora innanzi tutto a me pare che noi non dobbiamo perdere di vista l'obbiettivo che abbiamo dinanzi.

Con questa istituzione non s'intende di suscitare illusioni, di creare delle ricchezze, di mutare le condizioni degli operai; ma di rendere loro possibile di assicurarsi nella tarda età un provento proporzionato a quello di cui hanno goduto in giovinezza.

I bisogni della vecchiaia sono assai più limitati di quelli che si affollano intorno alla gioventù e d'altronde nessuno ha mai preteso che la pensione debba essere maggiore o anche pari al salario o allo stipendio da cui emana.

Supponete un operaio, il quale guadagni 30 o 40 soldi al giorno, non sarà sufficiente per lui di assicurarsi per la tarda età una lira al giorno?

Ora quale prelevamento dovrà fare quest'operaio per assicurarsi una lira al giorno pel tempo in cui gli verranno meno le forze produttive? Diamo uno sguardo a queste tavole, dovute alla diligenza del senatore Vacchelli.

Per assicurare una lira al giorno in vecchiaia a cominciare da 25 anni di età (e si può anche

prima), occorre depositare lire 17.35 all'anno il che significa un po' meno di un soldo al giorno; poichè un soldo al giorno produce la somma di lire 18.25 l'anno.

Ora non vi paiono dei termini proporzionati questi: che un operaio, il quale guadagna 30 o 40 soldi al giorno, ne metta in serbo uno solo per assicurarsene 20 nella sua tarda età?

A me pare che questi risultamenti non siano irrisori come si è detto. A tutto questo si aggiunge il concorso governativo il quale sarà maggiore, se minore sarà il numero degli operai e diminuirà a misura che gli operai cresceranno. Fino a 100 mila operai, siccome risulta dai documenti che abbiamo dinanzi, il contributo annuo del Governo sarà di 12 lire a testa, il che significa che fino a quando il numero degli operai, i quali s'inscriveranno alla Cassa di previdenza si manterrà fra i 100,000 e i 200,000, quella lira al giorno per la vecchiaia può essere assicurata anche da chi deposita un paio di centesimi al giorno nella gioventù.

Ma questo numero sarà oltrepassato? Per verità io temo piuttosto il contrario. Ma auguriamoci pure che quel numero cresca, poichè, a prescindere dalle conseguenze morali, ciò importerebbe tale progresso nella previdenza, che, ad integrarla, basterebbe il più assottigliato concorso dello Stato, e forse nulla. E se pure questo fosse mestieri accrescere, si troverebbe la fonte dell'accrescimento nei vantaggi che allo stesso Stato verrebbero in ordine economico, ed anche strettamente finanziario, dalle migliorate abitudini della classe operaia.

Parmi così di aver dimostrato i limiti e le proporzioni dell'intervento dello Stato, e dei risultamenti pratici dell'istituto che s'intende fondare.

Per ogni altra osservazione mi riferisco alle risposte partite dai banchi del Governo, ed a quanto ho dichiarato poc' anzi.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Il progetto di legge di cui abbiamo intrapresa la discussione ha grandissima importanza economica e morale, come tutti sentono e vedono; prego quindi il Senato di consentire a me qualche breve osservazione, e prego i signori ministri di accoglierle, come conviene verso chi le espone per amore dell'argomento, poichè io sono favorevole alla

legge così com'è nel suo concetto e ne' suoi fini.

Ma non lo dissimulai nell' Ufficio del quale avevo l'onore di far parte, mi colpì subito nella forma e nella sostanza l' art. 1° del progetto il quale dice:

« È istituita una Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. Essa costituisce un ente morale autonomo, con sede centrale in Roma e con sedi secondarie o compartimentali o provinciali o comunali ».

Questa, pensai, è una nuova e vasta burocrazia, la quale meno che mai deve incoraggiarsi e favorirsi in questo caso; perchè sarebbe alimentata col danaro che altrimenti servirebbe a soccorrere gli operai nella loro invalidità per malattia o per vecchiaia. Si noti che l' articolo dice: sedi secondarie, compartimentali, provinciali e comunali; onde queste sedi possono estendersi in numero grandemente, poichè gli operai delle officine e dei campi sono sparsi in tutti i comuni d' Italia.

Perciò raccomandai, col consenso dei colleghi, al commissario del mio Ufficio di vedere modo con qualche emendamento, che questo spauracchio, anzi questo danno e pericolo si dileguasse dalla legge, e si evitasse che, volendo istituire una Cassa a favore dei poveri operai resi inabili al lavoro, si cominciasse dal creare una nuova dispendiosa burocrazia.

E l' art. 1° secondo il pensiero mio stava in relazione coll' articolo 21; per modo che, se si emendava il 1°, si doveva emendare anche l' art. 21, perchè in questo n. 21 si rimette la gestione della Cassa agli Uffici postali ed alle Borse postali di risparmio limitatamente a certe incombenze.

Non vi sarebbe modo di estendere queste incombenze date agli Uffici ed alle Casse postali di risparmio, e di affidarle ad altri enti che già esistono, salvo forse — e dovrebbe essere soltanto un' eccezione — istituire apposite amministrazioni speciali nei luoghi, in cui sia così grande il numero degli operai iscritti alla Cassa, che non possa o l' ufficio o la Cassa postale di risparmio od altro istituto od ente adempiervi a tutte le funzioni amministrative?

Di questa preoccupazione che era nell' animo mio, e che mi pare impossibile non debba più o meno pesare nell' animo di tutti, parve a me

che fosse compreso anche l' onorevole relatore dell' Ufficio centrale, il quale ora ha una più alta responsabilità nell' approvazione del progetto di legge, perchè da relatore dell' Ufficio centrale è diventato ministro proponente, di che io oggi nuovamente lo felicito.

Infatti nella sua relazione egli esprime il voto che la nuova istituzione non alimenti una maggiore burocrazia, che abbia ad assorbire gli utili della Cassa. Ma se si debbono creare tante sedi provinciali, compartimentali e comunali, non so come possa evitarsi questo inconveniente.

Dice egli poi a questo proposito nella relazione: « è questa una raccomandazione fatta nella discussione degli Uffici; e non dubitiamo che il Governo vorrà avervi speciale riguardo, mentre sono già nel disegno di legge le norme fondamentali, per le quali la Cassa deve principalmente funzionare per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti ».

Questa avvertenza la accolsi con grandissimo piacere, e mi misi a rileggere il progetto per vedere se veramente fosse così. Non mi parve. La prima volta che leggo, e non mi persuado di ciò che si afferma, piglio la colpa per me, la seconda volta la divido, la terza la do ad altri.

Mi pare, se non m' inganno, che della Cassa depositi e prestiti si parli nell' art. 18 a proposito degli investimenti che possano farsi in depositi fruttiferi presso quella Cassa; ma questo non ha niente che fare con la gestione della Cassa per gli operai resi invalidi dall' età e dall' infermità.

Si parla della Cassa dei depositi e prestiti anche nell' art. 27, ma solo in relazione alla custodia dei valori e al servizio di Cassa.

Ma la affermazione dell' onor. Vacchelli è per me argomento della sua persuasione di ciò che dovrebbe essere in questo argomento.

Io quindi credo che convenga studiare attentamente questo art. 1° in relazione all' art. 21, per vedere se si possa eliminare, traendo partito dai corpi e dagli enti esistenti, qualunque eccessiva e non necessaria spesa che si chiama volgarmente *burocratica*, ma che io dirò di amministrazione, di questi fondi che sono destinati a un' opera di previdenza benefica.

Io appartengo da alcuni anni ad una opera privata educativa qui in Roma, e sinora sono riu-

scito a non spendere neppure una lira all'anno per spese di amministrazione. Credo che questa preoccupazione allorquando si tratta d'istituti del genere che abbiamo dinanzi, debba imporsi al Governo e a tutti quelli che s'ispirano ai providi e filantropici fini del previdente Istituto.

Fautore, come ho detto di esso, credo che debba essere approvato cogli emendamenti, che si dimostrino opportuni, cominciando dall'articolo 1<sup>o</sup>, che deve essere coordinato all'art. 21, così che si possa ottenere il minimo, se non l'eliminazione d'una spesa, che sarebbe a danno della Cassa, e cattivo principio della sua istituzione.

Io crederei che il Governo stesso non dovesse per solo amore d'invariabilità del progetto contrastare al concetto che ho esposto, e che mi pare abbia qualche punto comune con quelli svolti dall'onor. Faina.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. L'onorevole senatore Finali ha voluto citare la relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato, e sono quindi obbligato di chiarire il mio pensiero. Intanto mi preme di affermare il vero concetto di questa legge. Con questa legge non si promette affatto nessuna determinata pensione agli operai.

Ogni operaio che s'iscrive alla Cassa avrà il suo conto individuale, tanto se si iscrive col sistema mutuo, quanto se si iscrive col sistema della riserva de' suoi contributi.

In questo conto si iscrive il contributo non minore di sei lire che deve versare in ogni anno, e vi si aggiunge una quota di contributo della Cassa, la quale quota è costituita dal reparto degli utili annuali della Cassa fra tutti gli iscritti, perchè non si superi certi limiti, perchè non si vuole che il contributo ecceda. E si noti che vi è un limite massimo, non v'è un limite minimo. Il limite massimo è di lire dodici, ma questo può discendere a lire otto, a sette, a sei, a cinque, ecc. A ciascuno si iscrive ciò che gli appartiene coi rispettivi interessi di ogni anno, così come si avranno dall'impiego effettivo. Inoltre tutti gli iscritti sono considerati divisi in tante classi distinte a seconda dell'anno di nascita a cui appartengono e mano a mano che ogni anno alcuni di essi muoiono

le somme accreditate nei conti di quelli che muoiono, si ripartono fra tutti quelli sopravvissuti che hanno la medesima età, e così si viene a stabilire la mutualità. Noi non assicuriamo affatto, non ricerchiamo in linea di previsione quali siano le leggi che regolano questa mutualità; sarà il fatto che lo dirà.

Quindi siccome non si dà che in relazione a quello che ciascuno ha accumulato, perchè sarà soltanto quando verrà l'età in cui si deve trasformare in pensione la somma accumulata, sarà soltanto allora che si liquiderà la pensione in relazione alla somma che ciascuno si troverà accumulata nel suo conto individuale, tenuto conto della misura degli interessi che sarà allora normale, tenuto conto delle tavole di sopravvivenza.

Quindi nessuna promessa in più di quello che può effettivamente essere dato da questa formazione di depositi. E si noti, che con ciò, noi veniamo ad avere un istituto che anche nei rapporti morali impegna lo Stato assai meno di quello che impegnano altri istituti, perchè nei rapporti morali lo Stato infine dei conti non assume altro impegno che quello della onestà della gestione, che quello della conservazione dei valori. Niente altro.

Questo è il vero impegno, mentre invece per il Monte pensioni dei maestri elementari, per la stessa Cassa pensioni dei medici condotti che il Senato ha approvato in questi ultimi giorni, non c'è un'amministrazione separata, e se ne dà l'amministrazione alla Cassa depositi e prestiti, ciò che vuol dire allo Stato.

Sono poi determinate le misure di pensione secondo certe tabelle che potranno essere rettificata a seconda dei bilanci tecnici, che ad ogni periodo di anni devono, secondo le rispettive disposizioni essere formate, ma ad ogni modo vi è sempre una cifra di pensione indicata come presunta, ma qui nulla di tutto ciò. Quindi si persuada il Senato che dal lato della responsabilità dello Stato, meno di quello che c'è in questa legge, non sarebbe proprio possibile di fare.

Se le condizioni del Paese lo avessero permesso, sarebbe stato forse preferibile un sistema di Casse regionali, invece di fare una Cassa sola nazionale per tutto lo Stato, ma abbiamo dovuto persuaderci che se si fosse stabilito di voler formare delle Casse regionali,

avremmo veduto alcune parti dello Stato nelle quali sarebbero costituite effettivamente, ed altre no, mentre forse dove c'è più bisogno di istituirle sarebbe in quelle parti dello Stato dove sotto questa forma non sarebbero nate, e naturalmente il Governo deve considerare le condizioni del Paese ed è per questo che ci siamo raccolti al concetto di una Cassa nazionale.

Le spese di amministrazione, senza dubbio bisogna ridurle al minimo, ma intanto, notate le cose principali da farsi in una gestione di una Cassa come questa.

È soprattutto una questione di Cassa, dunque tanto per l'esazione come per i pagamenti, come per la custodia dei valori, il servizio è fatto gratuitamente dalla Cassa di risparmio postale e dalla Cassa depositi e prestiti; perchè in un articolo è detto: « *la custodia dei valori ed il servizio* di Cassa della Cassa Nazionale sono affidate gratuitamente alla Cassa dei depositi e prestiti », e in un altro articolo è detto: « che la cura di introitare e la cura di pagare, per conto della Cassa, è affidato alle Casse postali, non solo ma le Casse di risparmio postali sono incaricate anche di ricevere le iscrizioni ».

Vedete quindi che ben poco resta al di fuori, ad ogni modo nella mente di quelli che hanno formulato questa legge, dal Ministero di agricoltura prima, e della Commissione dell'altro ramo del Parlamento è nato il desiderio di fare il possibile perchè nella gestione di queste Casse, entrino le Casse di risparmio ed entrino le Società di mutuo soccorso.

Per avere questo aiuto, hanno introdotto appunto questi periodi nei quali si dice: non che si deve, ma che si può, che è possibile stabilire delle sedi così dette compartimentali, perchè la parola compartimento in Italia è pure circoscrizione che ha diverse estensioni; per esempio i compartimenti per il servizio postale e telegrafico, per il catasto e che so io, ed è una frase così generica che non si riferisce a nessuna delle limitazioni sempre uguali, vale a dire che permette di dare quella delimitazione che sarà più opportuna. È naturale che se acconsentisse ad aiutare la gestione, l'Opera pia San Paolo di Torino si prenderebbe tutto il Piemonte, così se c'entrerà la Cassa di risparmio lombarda si prenderà molta parte della valle sinistra del Po, abbiamo poi le ottime Casse di risparmio di Bologna e di Firenze col

Monte dei Paschi di Siena, ed altri Istituti anche in Sicilia, che possono opportunamente cooperare.

Questo si vedrà quando si farà lo statuto della Cassa. Da quel primo Consiglio d'amministrazione viene costituito coll'art. 21, nel far lo statuto della Cassa procurerà di raccogliere intorno tutte le adesioni possibili; ma certo nè sedi compartimentali nè sedi provinciali e comunali, non si fanno se non in quanto si abbia ad appoggiarsi ad un Istituto esistente, e tra gli Istituti esistenti vi possono essere anche le Società di mutuo soccorso tra gli operai.

Ci sono alcune Società di mutuo soccorso che già fanno questo servizio delle pensioni che sono ottimamente ordinate nella loro città, ed è per questo che si dice anche comunali, perchè nella loro città potrebbero benissimo prestarsi gratuitamente per l'amministrazione di questa Cassa.

Ciò che occorrerà di fare sarà di avere un piccolo ufficio qui in Roma, perchè ci vuole un segretario della Cassa Nazionale e ci vogliono gl'impiegati per la tenuta di questi libri dei conti individuali, per i quali, del resto, non ne occorrono molti, perchè si è fatto un calcolo nel Consiglio degli Istituti di previdenza, dove abbiamo come vicepresidente l'egregio nostro collega Annoni, e si è veduto come è ordinata la Cassa di risparmio, la quale tiene con tanta facilità tutti i suoi libri, si è veduto che il conto individuale di ciascun operaio non richiede più spazio di quello che sia ordinariamente necessario per il movimento di un libretto di Cassa di risparmio e quindi si è veduto presso a poco quante sono le persone necessarie per la tenuta di questi libri; anche se si raggiungessero, che non è poi una gran cosa, parecchie centinaia di migliaia di iscritti. Vogliano pertanto essere tranquilli i senatori Finali e Faina che hanno parlato poichè il Governo è al pari di loro interessato a far sì che assolutamente non si abbia a creare una burocrazia, la quale abbia da assorbire i redditi di questa Cassa. Tutt'altro, io ne do le più formali assicurazioni, e sono anzi ben lieto che spetti all'egregio mio collega il ministro d'agricoltura di formulare il regolamento.

Siccome io so che i suoi intendimenti sono fermissimi in questo senso, così io non dubito che vedranno poi gli onorevoli colleghi come

le disposizioni del regolamento e gli statuti della Cassa elimineranno intieramente i dubbi che si sono sollevati in quest'aula.

BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNI. Per la cortesia con la quale l'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha creduto di ribattere le osservazioni mie, sento il dovere di aggiungere qualche altra osservazione alle già fatte.

L'onorevole ministro d'agricoltura ha detto che io avrei dovuto prendere la parola nella discussione generale e che le mie parole erano forse inopportune all'art. 1, ed egli ha ragione. E infatti aveva l'intenzione di partecipare alla discussione generale, ma me ne trattenni quando il senatore Faina disse che avendo il Senato da discutere molte leggi era bene di non rubar tempo al tempo: non insistetti d'altronde perchè persuaso trattarsi di una legge in cui più di un articolo avrebbe obbligato a rientrare nella discussione generale.

L'onorevole ministro mi disse anche che io ero in errore credendo che con questa legge si volesse dare un affidamento ai vecchi ed agli inabili, di una determinata pensione, mentre con essa non si aveva altro intento che di dare loro il prodotto dell'interesse delle quote versate.

A me pare che il ministro di agricoltura sia lui invece caduto in un equivoco.

Nella relazione si parla di pensioni determinate che possono anche giungere a 210 lire, ma che non potranno esser mai minori, facendo tutti i calcoli di 40 lire. Tanto è vero che all'articolo 17, per esempio, si parla dei capitali, in base ai quali sono costituite le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa nazionale, le quali formano un fondo separato, denominato *fondo delle rendite vitalizie*, tanto è vero che nello stesso art. 17 è detto che « la riserva straordinaria di rischio è destinata a colmare le eventuali deficienze delle *rendite vitalizie* », tanto è vero che nell'art. 24 si parla delle *tariffe delle rendite vitalizie*, e si prelude alle disposizioni da inserirsi nello statuto e nei regolamenti per la liquidazione delle *rendite vitalizie*.

Mi pare che vi sia quanto basta per dire quindi che dalla legge ognuno può riconoscere che veramente si ha l'intendimento di corrispon-

dere una pensione vitalizia, che sarà maggiore o minore, ma che sarà sempre una pensione vitalizia.

Anzi aggiungerò, che all'articolo 20 è detto questo: le annualità vitalizie liquidate dalla Cassa con ogni altro credito degli iscritti, non potranno essere espropriate, sequestrate, nè cedute, se non per la parte che superi le L. 400 annue.

Come vedete, si ammette anche il caso che le pensioni da assegnarsi possono superare le L. 400 annue.

Ora venire a dire che veramente con questa legge non si promette nessuna pensione, o almeno non si dia nessun affidamento di una pensione vitalizia, non mi pare esatto.

Invece, se le parole conservano il significato loro letterale io debbo dedurre da tutte queste disposizioni in modo chiaro che con questa legge, quanto meno, si è data una speranza a tutti coloro i quali si faranno iscrivere alla Cassa di previdenza che avranno una pensione vitalizia, che potrà essere di L. 210 o di L. 105 come è detto nella relazione o di L. 80 od anche ridotta a L. 40, ma che è e non può essere che una pensione.

Ora io pregherei il Senato di portare la sua attenzione sopra un brano della relazione pagina 2 ove si leggono queste parole: « La legge germanica del 22 giugno 1889, attuata il 1° gennaio 1890, stabilendo l'obbligo dell'assicurazione per pensioni agli operai vecchi o invalidi, ha dovuto imporre agli operai ed ai padroni per giusta metà il versamento di contribuzioni settimanali, che ammontano a più di 120,000,000 di lire in ogni anno, e allo Stato un contributo annuale che ora già supera i 35 milioni di lire. E con questa ingente spesa le pensioni finora liquidate ai vecchi ed agli operai invalidi sono in media di lire 152 all'anno, e cioè di appena 42 centesimi al giorno ».

Ora io faccio questo semplice ragionamento. Se in Germania dove si è fatta una legge di previdenza in modo tanto serio dove vi corrisponde una somma annuale di 120 milioni da parte degli interessati e se ne spendono 35 all'anno da parte dello Stato, si è riuscito a questi meschinissimi risultati, cosa possiamo sperare noi dalla legge, che stiamo discutendo quando fosse vero che in 40 anni non si potrebbero mettere insieme più di 35 a 50 milioni?

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* (Interrompendo). Come fa a saperlo?

BORGNINI. Come faccio a saperlo? lo desumo dalle due relazioni che accompagnano la legge. È vero che in questa si contengono molte e molte altre promesse, ma alla discussione degli articoli singoli il Senato sarà in grado di apprezzarne il valore reale ed effettivo.

Ora, restringendomi, dirò soltanto che se in Germania con quei contributi ragguardevoli, si è arrivati appena appena a corrispondere centesimi 42 al giorno ai vecchi ed agli inabili, non so cosa potremo fare noi con i mezzi così limitati dei quali possiamo disporre. Mezzi tanto limitati che la stessa Camera dei deputati ha creduto di formulare e votare il seguente ordine del giorno che è inserito nella relazione:

« La Camera plaudendo al principio informativo della legge, ma convinta che l'azione della medesima non potrà applicarsi in tutta la sua efficacia se non provvedendo più largamente ai mezzi finanziari, invita il Governo a presentare mano mano che le condizioni finanziarie dello Stato lo consentano, provvedimenti ulteriori atti ad integrare il fondo delle pensioni in modo che questo possa pienamente rispondere al fine che si vuole conseguire ».

Quindi è chiaro che fin d'allora anche nell'altro ramo del Parlamento vi era la credenza che questa Cassa non avesse potuto avere i mezzi che sono necessari per raggiungere il suo scopo.

Del resto non si dica che il Governo con questa legge non promette nulla; ciò non intenderanno mai coloro i quali andranno a iscriversi (e che non sono tutti letterati), essi crederanno che con questa legge si è proprio voluto promettere loro una pensione, e quando sarà il tempo, la chiederanno questa pensione. Se allora si sentiranno rispondere: Guardate che vi siete ingannato, noi non vi abbiamo promesso nulla, abbiamo promesso di darvi o il più o il meno, o forse nulla, secondo che sarebbero camminate le sorti di questa Cassa, non mi pare che essi saranno facilmente soddisfatti. Né questa mi sembra una cosa seria. Così può fare un privato qualunque, non il Governo:

Il Governo non può illudere in questa maniera; il Governo deve mantenere le promesse

che o direttamente o indirettamente esso con una legge abbia fatto.

Quindi la mia conclusione è sempre questa. Una Cassa, come accennava il senatore Finali, istituita come si vuole istituire con l'art. 1, è una Cassa governativa che moralmente impone al Governo obblighi che potranno essere gravissimi: il Governo o non deve assumerli, o, assumendoli, deve adempierli: il Governo deve fin da oggi prevedere se di qui a trenta a quarant'anni esso si troverà nella condizione di poter far fronte ai propri impegni, ed ove dovesse dudarne farebbe cosa non seria facendo una legge la quale sia larga di buone parole e lasci concepire delle speranze che nel fondo non sa se esso sarà in grado di mantenere.

VACCHELLI, *ministro del tesoro.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *ministro del tesoro.* Permetta il Senato che risponda brevemente al senatore Borgnini. Lo Stato non assume nessun impegno, nessun obbligo all'infuori di quello che è indicato nella legge e soprattutto non assume alcun impegno di assicurare nessuna determinata pensione.

Ho esposto le mie considerazioni al Senato, non sono arrivato a persuadere l'onorevole Borgnini, e me ne duole, ma non voglio tediare i miei colleghi col ripeterle e mi riporto a quanto ho già detto.

Confrontare questa istituzione con le Casse germaniche è cosa assolutamente impossibile.

Il concetto ispiratore dell'istituzione è totalmente diverso. La Cassa germanica è una vera Cassa di Stato. Questa è una Cassa di previdenza per gli operai.

Il senatore Borgnini diceva che la Cassa germanica non darà più di settantadue lire, e citava delle cifre, come se da parte nostra si credesse che si assicurasse una pensione di 105 o di 80 o di 40 come lui dice. Per questo si riferiva a dei calcoli, a delle induzioni sui probabili risultati della legge che sono nella relazione ministeriale. Ma, signori, le induzioni, le previsioni esposte nella relazione ministeriale sono state esposte perchè il Senato possa apprezzare le probabili eventualità della legge.

Queste però non sono la legge, e finchè in essa non c'è alcuna disposizione la quale sta-

bilisca obblighi per lo Stato, obblighi per lo Stato non ci sono.

Il senatore Borgnini metteva quasi in ridicolo che vi sia una pensione di centesimi 42 al giorno.

Io per me dichiaro francamente che non mi meraviglierei affatto e specialmente per le donne e anche per certi contadini, che si avesse in alcuni casi a dare quarantadue centesimi al giorno. Io credo che un contadino che non può più lavorare ne ha abbastanza per rimanere nella sua casa senza esservi di aggravio e goderli i conforti famigliari negli ultimi anni della sua vita.

Onorevole Borgnini, non creamo delle illusioni, perchè nella legge stessa è detto che a ciascun operaio iscritto si dà un libretto, tutti gli anni su questo libretto si notano le somme a suo credito e quindi ogni anno ha ragione di vedere cosa si accumula a suo vantaggio, sia per i suoi contributi come per gli interessi, come per le integrazioni che possono venire fatte coi redditi della Cassa.

Vi domando io se ciascuno di questi operai ha il suo libretto ed ogni anno vede la sua condizione di fatto, e se anche in queste condizioni l'operaio non sa leggere può far leggere da un amico, dalla figlia, dalla moglie, se per caso, come accade nelle nostre campagne, sono più dotte in fatto di lettura di quello che non siano gli uomini. Ma se anche con queste preoccupazioni voi credete che si creano delle illusioni, allora io non sa più che dire; in allora le illusioni possono sempre nascere perchè senza dubbio, non solo non hanno fondamento, ma si è fatto di tutto per cercare di renderle impossibili.

Il senatore Borgnini poi ha fatto certi conti secondo i quali questa Cassa di qui a quarant'anni non avrà accumulato che trenta o quaranta milioni.

Egli, me lo perdoni, è caduto in un errore, perchè ha considerato una parte sola della gestione di questa Cassa e non tutto l'insieme dei fondi che si accumulano.

Questa è una Società di assicurazione, nella quale si ha il fondo speciale della Cassa e separatamente tutti i fondi e capitali che si accumulano per i contributi degli iscritti e per l'integrazione che si fa della Cassa a favore

degli iscritti i quali costituiscono una somma a parte.

Ora questa somma a parte non è compresa nei trenta o quaranta milioni come egli ha preveduto possa salire il capitale della Cassa, il capitale di riserva, quello il cui utile serve per distribuire le somme di integrazione a favore dei soci.

Si osservino i bilanci di qualunque Società di assicurazione e si vedrà da una parte il capitale corrispondente ai rischi che si tiene in conto speciale per una Società di qualunque importanza ne vedrà a centinaia di milioni, e viceversa troverà qualche milione appena che costituisce il vero e proprio fondo della Società.

Con questi schiarimenti io spero d'aver eliminato i dubbi che potevano essere sollevati dalle considerazioni del senatore Borgnini.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io sono in dovere di dire una sola parola in replica al senatore Borgnini. Evidentemente il senatore Borgnini è caduto in qualche errore di fatto. Non è spiegabile altrimenti il suo ragionare.

Egli prescinde dal contributo dei soci. Il capitale di 30 o 40 milioni di cui egli parla, è il patrimonio della Cassa, indipendentemente dal contributo dei soci...

(*Il senatore Borgnini fa segni di diniego*).

... Ma come no?

Me ne appello all'Ufficio centrale; e me ne appello al ministro del tesoro il quale è stato relatore dell'Ufficio centrale.

Non è così onor. Vacchelli? Non è indipendente dai contributi il capitale dei 30 o 40 milioni?

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Sì, sì.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Allora questo è un errore di fatto, nel quale involontariamente è caduto il senatore Borgnini.

E di vero come si può intendere che il capitale accumulato comprenda il contributo che può variare da 6 lire a 100?

Ora siccome non sappiamo ancora quello che vorranno e potranno risparmiare gli operai, ne segue l'impossibilità di sapere quello che avremo

al termine in cui il senatore Borgnini si riferisce.

Questo mi pare evidente.

Il senatore Borgnini prescinde dal rapporto che deve necessariamente esistere tra il contributo degli operai partecipanti alla Cassa e la pensione di cui possono godere.

Voglia avere la bontà il senatore Borgnini, che ha una intelligenza elevata, di maturare con maggior diligenza il concetto fondamentale della legge, che noi abbiamo esplicito, e vedrà che non solamente il suo errore si fonda sopra una inesattezza materiale, ma soprattutto consiste nel sopprimere il rapporto necessario che dovrà esistere tra la pensione che noi lasciamo sperare e il contributo effettivo che gli operai avranno versato.

Mi piace di rispondere una parola al senatore Finali, al quale sono grato per la benevolenza che mi dimostra. Io non ho alcuna difficoltà di dichiarare che accetto il suo concetto come una raccomandazione.

È possibile che le dichiarazioni del Governo non debbano avere alcun valore? Questo mi pare un po' strano.

Qui abbiamo detto che è nostro fermo intendimento di mettere nel regolamento e nello statuto delle norme precise per fare in modo che l'amministrazione della Cassa sia la più economica, la più semplice, la più parsimoniosa.

Che cosa si domanda di più? Volete che noi prendiamo un obbligo colla legge? Ma se ora ci incateniamo con una disposizione di legge, coloro coi quali dovremmo trattare, potranno anche approfittare dell'obbligo che la legge impone e pretendere ciò che non pretenderanno quando noi abbiamo le mani libere, quando possiamo liberamente trattare con loro.

È in questo senso che io prego di nuovo i senatori Finali e Faina a voler convertire le loro proposte in un ordine del giorno, che formuli la loro raccomandazione.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. La benevolenza con la quale il ministro di agricoltura e quello del tesoro hanno accolto le mie osservazioni, m'impone anche ora l'obbligo di replicare.

All'onorevole ministro di agricoltura dirò che può darsi benissimo che io sia incorso in

qualche errore nel fare il calcolo di quello che verrebbe a costituire il patrimonio della Cassa di previdenza, ma non credo poi d'aver sbagliato di molto.

Ho dovuto fare i calcoli per conto mio, perchè per quanto abbia cercato, non trovai nella legge e nella relazione calcoli relativi all'ammontare del capitale di questa Cassa. Nel fare i conti ho preso per base che nella relazione è detto che dopo dieci anni questa Cassa di previdenza avrebbe un fondo di 22 milioni; questo è scritto e stampato: a detti 22 milioni ho aggiunto l'importo presumibile del contributo degli iscritti, e siccome non sono matematico, non contabile, non ragioniere, venni alla conclusione che mi parve più giusta e che mi portò a ritenere che il patrimonio della Cassa possa valutarsi all'incirca da 35 a 50 milioni. Può darsi che abbia sbagliato; ed io sarei lietissimo che l'onorevole ministro del tesoro, che è tanto competente, rifacesse e mi contrapponesse altre cifre ed altri calcoli.

Nulla desidererei di meglio se non che, pigliandomi in fallo, l'on. ministro del tesoro potesse dimostrare al Senato che il capitale di questa Cassa, dopo quindici, venti, trent'anni, ben lungi di essere quale fu da me calcolato, dovrà essere e sarà invece di alcune centinaia di milioni; io gli crederei volentieri sulla parola, ma finora questa parola l'onorevole ministro del tesoro non l'ha detta. Egli disse che io avevo errato; ma alle mie cifre, siano pure inesattissime, non ha contrapposto altre cifre; per cui ho il diritto di credere che, poco su poco giù, le cifre che ho messe insieme io siano giuste. Il ministro del tesoro ha ancora soggiunto: Il senatore Borgnini ha parlato di una pensione che corrisponde a 42 centesimi al giorno! Ma ogni operaio sarebbe felice di potere, quando è inabile al lavoro, contare su 42 centesimi al giorno!

Ed io sono d'accordo con lui; ma occorre mettere la questione nei suoi veri termini, onorevole ministro. I 42 centesimi al giorno sono percepiti dagli operai in Germania, dove alla Cassa sono versati annualmente 155 milioni.

Ora è appunto pigliando le mosse da ciò che avviene in Germania con quella rendita enorme, e paragonando quella alla Cassa nostra che io in verità non so su quanti centesimi potrà calcolare un nostro operaio, dal momento che la

Cassa da noi istituenda avrà risorse cotanto sproporzionate.

Quindi io non posso rinunciare a nessuna delle mie osservazioni, quantunque sarei felicissimo se gli onorevoli ministri del tesoro e dell'agricoltura, opponendo cifre a cifre, potessero dimostrare che io ho errato, perchè io non sono avversario della legge, ed applaudo anzi al suo concetto; ma penso soltanto che quando si fa una legge di questo genere, si deve farla in modo che non alimenti speranze che potessero andare defraudate; non dia luogo ad illusioni che debbano svanire.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Dirò pochissime parole per chiarire ancora la situazione, per quanto, dopo ciò che hanno detto il ministro del tesoro ed il relatore, parmi che non dovesse esservene bisogno.

Il patrimonio della Cassa viene costituito dalle somme indicate negli articoli 2, 3, 4 e 5 e nei modi indicati negli articoli stessi.

L'articolo 2 assegna al fondo patrimoniale 5 milioni della somma dei biglietti consorziali prescritti e 5 milioni degli utili netti e disponibili al 31 dicembre 1896 delle Casse postali di risparmio. Con queste somme ci sono quindi già 10 milioni assicurati al patrimonio della Cassa.

L'articolo 3 indica varie somme, che nel loro complesso ammontano a circa 3 milioni, come il senatore Borgnini può constatare consultando i prospetti annessi alla relazione presentata all'altro ramo del Parlamento dalla Commissione che esaminò il progetto di legge. Di questi tre milioni circa una parte è già assicurata, il rimanente, almeno per la sua parte principale, verrà secondo tutte le probabilità nel 1902 e nel 1896, quindi siamo già a circa 13 milioni di capitale della Cassa, se non più.

L'articolo 4 fissa alcune entrate che avrà annualmente la Cassa che ascenderanno a due milioni e più. Mettiamo pure soltanto 1,800,000; siccome l'articolo 5 dispone che una parte di queste entrate per dieci anni andranno ad aumentare il capitale patrimoniale della Cassa, se ammettiamo che questa parte sia la metà, verremo a dare alla Cassa 900,000 lire all'anno. In dieci anni dunque saranno 9 milioni; e così

coi 13 milioni che vengono dagli articoli 2 e 3 abbiamo i 22 milioni dei quali si parla nella relazione, e dei quali la legge all'articolo 5 si contenta di averne 16.

I contributi degli iscritti nulla hanno a che fare col capitale della Cassa. Questi vanno segnati nel conto individuale, e formano un capitale proprio per ogni individuo, al quale si aggiungono in parte come quote di concorso gli interessi di quel capitale, che è costituito nel modo che ho detto or ora, come in certi casi vi si aggiungono i contributi lasciati dagli iscritti premorti ed altre somme.

Il capitale adunque della Cassa è una cosa, i contributi degli iscritti sono un'altra assolutamente distinta. Lo Stato colla costituzione di questa Cassa non va incontro a nessun rischio.

Qualunque cosa avvenga, quando l'iscritto avrà compiuto i suoi 65 anni avrà quello che gli viene dal suo conto individuale; nulla più, nulla meno di quello che è segnato nel conto; e lo Stato non dovrà dargli nulla del suo.

Lo Stato quindi non assume nessuna responsabilità e il patrimonio della Cassa rimarrà sempre intangibile in quella somma che verrà a risultare dopo di essere stato costituito nel modo che già indicai con le somme di cui si parla negli articoli 2, 3, 4 e 5, salvo gli aumenti che potranno venire continuamente, in seguito alle disposizioni stesse dell'articolo 3.

A me pare quindi che il senatore Borgnini dopo queste dichiarazioni debba essere ormai pienamente tranquillo e sicuro su questo punto.

Quanto alle osservazioni del senatore Finali e ai desideri che egli esprime, che si debba, cioè, cercare che i dispendi siano i minori possibili, come raccomandazione a nome dell'Ufficio centrale dichiaro di accettarli pienamente; ma i dubbi che solleva il senatore Borgnini non posso davvero ammetterli, e voglio sperare che anche dall'animo suo questi dubbi saranno scomparsi dopo le poche parole che così alla meglio ho pronunciato.

FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E. La discussione generale, che per parte mia ho cercato di evitare, ha avuto luogo egualmente. Io non ne ho colpa, tengo solamente a constatare che ritorno all'art. 1 puro e semplice.

Il ministro di agricoltura, industria e com-

mércio ha detto, ed io gliene sono gratissimo, esser sua intenzione di aprire trattative con questi enti, che sono così benemeriti della previdenza e del risparmio nazionale, e che hanno già fatto ottima prova. La Cassa nazionale degli infortuni, retta dal nostro collega senatore Annoni, ha fatto ottima prova; e la Sicilia, dove si è detto che più difficilmente si potrebbe esercitare l'azione della Cassa, se non si trattasse di una Cassa nazionale centrale, è una delle regioni che ha dato un più largo contributo di assicurati.

Il ministro del tesoro sa che la maggior parte degli operai delle zolfare di Sicilia sono tutti assicurati presso la suddetta Cassa. Da questo lato il non essere assicurazione di Stato, anzi avendo la sede in uno dei lembi d'Italia, non ha recato alcun inconveniente.

Io son grato all'onorevole ministro di avere questa intenzione perchè la credo buona, e perchè spero che, aperte le trattative, si riuscirà a condurle in porto.

Ne sono profondamente persuaso e noto con piacere che anch'egli ha la medesima persuasione.

Però, quando avrà concluso, bisogna che venga avanti al Parlamento con una legge, perchè con l'attuale non lo può fare, e se lo facesse, non credo che il Consiglio di Stato l'approverebbe.

Qui si dice: « con sede centrale in Roma e con sedi secondarie o compartimentali o provinciali o comunali » ecc.; io ho un grave dubbio che si possa, passando sopra a questa dizione e passando sopra a tutto il contenuto della legge, trasformare l'amministrazione, affidando la gestione speciale, che la legge suppone affidata all'ente di nuova creazione, ad un consorzio di enti esistenti.

Io temo che legalmente la cosa non sia possibile, ma non sono abbastanza competente e forse m'ingannerò.

L'emendamento che ho l'onore di presentare eliminerebbe ogni dubbio.

Io proporrei di sopprimere le parole: « con sede centrale in Roma e con sedi secondarie o compartimentali o provinciali o comunali ». Con questa soppressione nulla si toglie allo spirito della legge.

A quest'inciso sostituirei, per non vincolare affatto l'azione del Governo, le parole: « La

gestione della Cassa sarà affidata o ad un'amministrazione speciale o ad un consorzio fra gli istituti maggiori di previdenza e risparmio già esistenti ».

Ripeto che questa dizione non cambia menomamente lo spirito della legge e lascia libero il Governo, qualora non possa combinare cogli istituti coi quali si è intesa la Cassa sugli infortuni. Il Governo ha sempre modo di costituire la Cassa, tale e quale, perchè io sono fra quelli che ritengono che la Cassa si debba costituire.

Il mio emendamento, che ho spiegato succintamente, non cambia minimamente la sostanza della legge, non toglie al Governo la facoltà di istituire un'amministrazione speciale; le dà per giunta una facoltà che, secondo me, oggi non ha, qualora trovasse condizioni favorevoli di sostituire ad un'amministrazione, ad una burocrazia nuova, la gestione esercitata per mezzo di istituti già esistenti, e gratuitamente. Non si tratta di spendere più o meno, si tratta di non spendere come si è fatto per la Cassa di assicurazione per gli infortuni del lavoro.

Questa facoltà, a me pare, che la legge attuale non la dia, mentre si accorda con il mio emendamento, che spero sarà accettato. Perchè non venisse accettato, non vi sarebbe altra ragione che quella di volere che la legge sia votata senza modificazioni. Ma questa è la pregiudiziale che ho accennato in principio di seduta, e che non fu accettata. La discussione, ad ogni modo, non sarà stata inutile, perchè, se non altro, si è riuscito a stabilire che, se si vorrà quello cui io ho accennato, bisognerà tornare davanti al Parlamento per una nuova legge.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Non credo di dover tornare alla questione della pregiudiziale. Il Governo ha già dichiarato al senatore Faina che noi non facciamo questione di escludere assolutamente tutti gli emendamenti.

Di articoli ve ne sono molti e di emendamenti ne possono venire altri. Certo però non intendiamo di aderire ad emendamenti che contrastano col concetto della legge o che noi riteniamo superflui.

Io credo che le facoltà che il senatore Faina intende di affidarci col suo emendamento noi le abbiamo già dal testo della legge, perchè nella legge è detto che tutto questo si farà colle norme stabilite dallo statuto che sarà approvato con decreto reale.

L'articolo primo, riservando i modi di costituzione del nuovo ente morale, allo statuto da approvarsi con reale decreto, ci lascia piena facoltà di raggiungere lo scopo indicato dal senatore Faina, notando però che per parte mia, mentre desidero di raggiungere possibilmente questo scopo, non intendo che il Governo si leghi le mani, al che forse si arriverebbe coll'emendamento del senatore Faina di dover proprio seguire questa determinata forma, ma siccome non è certo intendimento del Senato, non è intendimento nostro di voler esercitare coazione alcuna presso quei benemeriti istituti che sono le Casse di risparmio, così naturalmente bisogna che il Governo si tenga libero di poter dare vita al nuovo Istituto, anche se mancasse in tutto o in parte l'adesione di questi benemeriti istituti.

Sono quindi dispiacente di dover dichiarare al senatore Faina che il Governo non accetta il suo emendamento.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. In conseguenza di quanto si è già detto dal ministro e da noi, l'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Faina.

PRESIDENTE. Il senatore Faina desidera che io dia lettura del suo emendamento?

FAINA E. Dal momento che io sono persuaso che, senza questo emendamento, la facoltà da me propugnata non ci sia, desidero che se ne dia lettura e che su di esso si pronunzi il Senato.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore Faina consta di tre comma.

Il primo comma suona così:

« È istituita una Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai. Essa costituisce un ente morale autonomo, secondo le norme che saranno contenute nello statuto organico della Cassa, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato ».

Il secondo alinea è identico al secondo alinea dell'art. 1° del disegno di legge in discussione.

Poi vi è un terzo alinea aggiunto, così concepito:

« La gestione della Cassa sarà affidata o ad una amministrazione speciale, o ad un consorzio tra gli Istituti maggiori di previdenza e risparmio già esistenti ».

Questo emendamento, come il Senato ha udito, non è accettato nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale.

Pongo ora ai voti il primo comma dell'emendamento proposto dal senatore Faina. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Ora verrebbe l'altra parte dell'emendamento.

Domando perciò al senatore Faina se insiste che lo si metta ai voti.

FAINA E. Io non credo che, essendo stato respinto il primo comma, debba di conseguenza essere respinto il terzo; ma, siccome prevedo che avrà la stessa sorte del primo, così non insisto e lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora verremo ai voti...

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Siccome gli onorevoli ministri hanno dichiarato di accettare qualunque raccomandazione nel senso di utilizzare per quanto sia possibile gli enti esistenti affinchè l'amministrazione di questo nuovo istituto assorba il meno che si può per spese, e magari si riduca la spesa a zero; mentre andando per altra via, e lo dico per quella pratica che ho degli affari amministrativi, la sola sede centrale importerebbe una spesa al di là di 120,000 lire all'anno, mi permetto proporre al Senato questo ordine del giorno:

« Il Senato invitando il Governo a procurare che nello statuto siano stabilite norme secondo le quali appoggiando per quanto è possibile la Cassa nazionale ad altre istituzioni esistenti, venga amministrata coi minori dispendi possibili, passa alla votazione dell'art. 1 ».

VACHELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACHELLI *ministro del tesoro*. Ringrazio il collega Finali della fatta proposta, e dichiaro

di accettare il suo ordine del giorno, perchè esso risponde al concetto del Governo.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa al Governo e dichiara, per mio mezzo, che accetta l'ordine del giorno proposto dal senatore Finali.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno proposto dal senatore Finali, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, invitando il Governo a procurare che nello statuto siano stabilite norme secondo le quali, appoggiando per quanto è possibile la Cassa nazionale ed altre istituzioni esistenti, venga amministrata coi minori dispendi possibili, passa alla votazione dell'art. 1 ».

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Con questo ordine del giorno mi pare che il senatore Finali voglia arrivare per altra via al punto che questa Cassa non sia più amministrata dal Governo, ma si appoggi ad altri enti.

Non so se questo sia il suo concetto, ma se così fosse credo che anche il senatore Faina lo voterebbe subito, come una riproduzione, sotto altra forma, del suo emendamento, come lo voterei anch'io di gran cuore.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Ho il dovere di dare una spiegazione all'onor. Borgnini.

Quest'ordine del giorno, che ho avuto l'onore di proporre, non modifica la parte ideale della legge, nè l'organismo della Cassa. Questa rimane un ente autonomo come è definito nel progetto, solamente si raccomanda al Governo di fare ciò che al Senato non è piaciuto di approvare che fosse ordinato con un emendamento all'articolo primo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Finali.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 1° del disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

La dotazione iniziale della Cassa Nazionale di previdenza è costituita da un fondo patrimoniale di dieci milioni di lire, formato:

a) con l'assegnazione di cinque milioni di lire sulla somma dei biglietti consorziali definitivi prescritti per effetto della legge 7 aprile 1881, n. 133, sull'abolizione del corso forzoso;

b) con il prelevamento di cinque milioni di lire sulla somma degli utili netti e disponibili, al 31 dicembre 1896, delle Casse postali di risparmio.

(Approvato).

#### Art. 3.

La dotazione della Cassa Nazionale verrà in seguito accrescendosi degli assegni a favore del suo fondo patrimoniale qui sotto indicati:

a) una metà del valore dei biglietti che saranno prescritti per effetto dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione;

b) le somme dei libretti di risparmio postali cui sia stata applicata la prescrizione determinata dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1875, n. 2779; le quali somme dal detto articolo erano assegnate a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti;

c) il capitale dei depositi fatti nella Cassa dei depositi e prestiti colpiti dalla prescrizione stabilita dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;

d) un decimo dell'avanzo del Fondo per il culto, devoluto allo Stato in virtù dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

e) i conferimenti, i legati e le donazioni fatte da enti morali o da privati, e che non sieno vincolati a speciale destinazione individuale o collettiva per un complesso di iscritti;

f) una quota delle entrate ordinarie annuali della Cassa, di cui nei successivi articoli 4 e 5.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Tutti gli assegni a cui si riferisce questo articolo, sono assegni di là da venire. Infatti nei tre primi commi è detto: a) una metà del valore dei biglietti che saranno pre-

scritti per effetto dell' art. 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione; b) le somme dei libretti di risparmio postali cui sia stata applicata la prescrizione determinata dall' art. 10 della legge 27 maggio 1878, n. 2779; le quali somme da detto articolo erano assegnate a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti; c) il capitale dei depositi fatti nella Cassa dei depositi e prestiti colpiti dalla prescrizione stabilita dall' art. 14 della legge 17 maggio 1863, n. 1270; senza parlare degli altri seguenti certo è che gli assegni previsti dai primi tre commi possono essere effettivi, ma sono incerti, essi potranno verificarsi e si verificheranno se i tenitori dei biglietti non li presenteranno al cambio, se coloro che hanno depositato somme non andranno a ritirarle dalla Cassa;

Comunque sia, accettiamo il bene dovunque viene. Però, per conto mio, chiederei all' onorevole ministro del tesoro un qualche schiarimento.

Desidererei sapere quale sia approssimativamente la somma che si può assegnare all' inciso *a*, all' inciso *b*, all' inciso *c*; in altre parole quale è la somma totale sulla quale potrà fare assegnamento la Cassa per aumentare il proprio patrimonio e in ogni caso se il Governo ne garantisca l' ammontare.

Si ha un bel dire: Noi assegniamo la somma che si verificherà dalle prescrizioni dei depositi, ecc. a me sembra che il Senato dovrebbe conoscere a che somma possano ascendere questi capitali *in fieri*, e se essi sono sicuri.

Ora, siccome siamo tanto nell' incerto, siccome non v' è nessuna indicazione, non sappiamo se si tratta di uno o due milioni, prima di votare questo articolo, sarebbe bene che al Senato si dicesse qualche cosa di concreto, acciocchè ognuno possa fare nella sua coscienza un calcolo su ciò cui veramente la Cassa possa fare assegnamento.

Questa la preghiera che io rivolgo all' onorevole ministro.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. L' onor. Bognini può raccogliere quelle indicazioni migliori che desidera dalla relazione ministeriale.

Egli certo avrà letto quella relazione.

Il dichiarare veramente e precisamente quali saranno queste cifre non è agevole, nè facile.

Per esempio, per i biglietti. I biglietti prescritti sono quelli che non si presentano al cambio. Noi abbiamo degl' indizi in relazione all' esperienza che abbiamo fatta circa i biglietti che già si sono prescritti quelli così detti provvisoriamente consorziali e quelli consorziali. Ciascuna falange ha lasciato da 5 a 6 milioni di biglietti prescritti. Qui abbiamo la prescrizione di tutti i biglietti che erano in circolazione nei nostri Istituti di emissione. La circolazione di questi biglietti per alcuni risale nientemeno che a diecina di anni, quindi hanno corso molti pericoli, perchè la maggiore o minore quantità che cade in prescrizione dipende dal tempo in cui sono stati in circolazione e anche dal taglio dei biglietti.

Certamente si potrebbero fare dei calcoli presuntivi per ritenere che ne venga piuttosto una somma o un' altra, ma io non amo esporre al Senato delle cifre che senza dubbio sarebbero ipotetiche.

Certo dei biglietti cadranno in prescrizione e noi non li devolviamo adesso, noti che non è su questa legge che li devolviamo, sono già devoluti a questa Cassa istituenda fino dalla legge che il Senato ha approvato per gl' Istituti d' emissione, fino dal 1893.

Fino da allora si è detto che la metà dei biglietti che cadranno in prescrizione sarà devoluta a questa Cassa istituenda.

Come ho detto non annuncio cifre, ma credo senza dubbii che sarà una cifra rilevante. Ad ogni modo la Cassa non ha bisogno di fare assegnamento sopra questa somma per ciò che concerne l' integrazione da darsi agl' iscritti dei primi anni.

Questa è una somma che comincerà a venire nel 1903 e costituirà un insieme di fondi che si prepara per quando potrà affluire un maggior numero d' iscritti alla Cassa, ma i calcoli che ha fatto il Ministero per i primi anni sono all' infuori di quello che può produrre questa eventualità, per quanto probabile ma indeterminata di fondi.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Ringrazio l' onor. ministro del tesoro delle dichiarazioni che ha fatto e, se devo

dire la verità, eran dichiarazioni che io prevedeva.

Di queste dichiarazioni io prendo atto in questo senso che è vero che io ebbi l'onore di affermare che il patrimonio della Cassa di previdenza potrà o non potrà essere quello che si vorrebbe e si desidererebbe che fosse.

A me basta il constatare che queste somme di cui parla l'art. 3 non sono somme certe e nelle quali la Cassa di previdenza possa fare assegnamento che potranno essere da lei riscosse, onde è che nessuno può prevedere quale potrà essere in definitiva il patrimonio di queste. Ora è precisamente il dubbio sulla entità di questo patrimonio che mi induceva a sottoporre al Senato le osservazioni che ho avuto l'onore di esporgli. Io desidererei che quando si istituisce una Cassa come l'attuale che assume degli obblighi determinati si sapesse precisamente quello su cui la Cassa può fare assegnamento.

Ora qui è stabilito, per dichiarazione dell'onorevole ministro del tesoro, che non si può sapere in modo certo quali saranno le somme che si vogliono assegnare alla lettera A, B, C dell'articolo 3, e che esse potranno essere somme considerevoli, e potranno egualmente anche ridursi a somme minime, e se così fosse la Cassa dovrà rassegnarsi a starsene contenta.

A me basta di avere preso atto di queste dichiarazioni le quali vengono in appoggio dei dubbi che sono nell'animo mio e mi serviranno di norma per la votazione di questa legge.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Mi duole che il senatore Borgnini non abbia prestato attenzione alle parole da me pronunciate or ora. Forse non seppi spiegarvi abbastanza chiaramente.

Io ho già fatto rilevare che le somme provenienti dall'art. 3 sarebbero salite all'incirca ai tre milioni; ora specificandole dirò che le somme provenienti dalle disposizioni della lettera A (valore dei biglietti che saranno prescritti per effetto della legge del 1893) sarà di due milioni e mezzo all'incirca.

Sono previsioni naturalmente, ma sono certo molto attendibili dopo l'esperienza avuta pei biglietti consorziali.

Queste somme andranno alla Cassa alla fine

del 1902, e questa non è neppure un'epoca troppo lontana.

Quanto poi alle somme di cui alla lettera B (libretti di risparmio postali che cadranno in prescrizione, ecc.) dirò che secondo i calcoli fatti vi sono già somme assai forti delle quali i depositanti più non si sono occupati, che nel loro complesso al 31 dicembre 1895 ascendevano a 384 mila lire e vanno continuamente aumentando, tanto che ora sono già verso le 500 mila lire.

La prescrizione di questa somma incomincerà solo nel 1906, e non ci è da andare errati prevedendola per quell'anno in 250 mila lire con aumenti continui negli anni successivi.

Alla lettera C poi dello stesso art. 3 si tratta del capitale dei depositi fatti nella Cassa depositi e prestiti colpiti dalla prescrizione stabilita dalla legge del 1863, e questi colle somme già accertate superano le 200 mila lire, e ogni anno si accrescono; e così in conclusione, anche senza tener conto degli altri cespiti di dotazione della Cassa dei quali parla l'art. 3 in discussione, noi abbiamo da prevedere 2 milioni e 500 mila lire e più dai biglietti prescritti, 250 mila e più dai libretti di risparmio postali, 200 mila e più dai depositi fatti nella Cassa depositi e prestiti che già sono o che saranno in seguito colpiti da prescrizione, e si va così verso la cifra dei 3 milioni della quale ho più volte parlato.

Il senatore Borgnini dice che queste previsioni sono ipotetiche, ma si deve pure riconoscere che per 200 mila lire e più queste sono già assicurate (quelle dei depositi prescritti), e delle altre la parte maggiore verrà fra soli quattro anni, poichè verrà nel 1902, e si può avere, se non certezza assoluta, quasi certezza, o almeno una grandissima probabilità che questa somma verrà intiera, perchè i calcoli sono fatti in base ai risultati che si sono avuti dai biglietti consorziali prescritti. Di questi ne andarono in prescrizione per L. 13,343,796, ed è basandosi su questo fatto che si prevede che quelle prescrizioni che si avranno nel 1902 saranno per L. 5,143,585, dei quali la metà, che io noto soltanto in 2,500,000, andranno alla Cassa.

Dunque non si può dire che si sia lontani dal vero, ammettendo questa cifra di 2 milioni e mezzo dai biglietti prescritti, e si può fondatamente ritenere che il capitale di cui

tanto abbiamo parlato si costituirà anche per somme maggiori; ma se poi anche, cosa per me inammissibile, questo non avvenisse, allora intervengono le disposizioni dell'art. 5 le quali stabiliscono che una parte di tutte quelle rendite annuali, che vengono fissate dall'art. 4, e che ci sono certamente, andranno a completare questo capitale fino a farlo salire, ove si voglia, alla cifra di 22 milioni, e forse anche a più, perchè volendolo potrà la Cassa non fermarsi alla cifra di 16 milioni, della quale parla l'art. 5 della legge.

In ogni modo ammesso pure che ci si fermi a questa cifra dei 16 milioni, gli interessi che questi produrranno per la parte stabilita dalla legge, andranno ai singoli conti individuali, e il capitale, qualunque cosa avvenga, per lo meno rimarrà sempre tal quale, nè la Cassa verrà a cadere per questo, non essendo essa basata sull'essere più o meno questo capitale.

Verrà dai conti individuali quello che verrà; se questo capitale sarà più forte vuol dire che sarà più forte la quota del concorso, vuol dire che le pensioni saliranno a somme maggiori; se poi il capitale resterà a 16 milioni verrà, ripeto, quello che verrà dai calcoli, nè la legge promette nulla di più.

Quando gli operai avranno 65 anni, si chiuderanno i loro conti, e ognuno avrà quello che gli spetterà secondo il conto corrispondente; e questo qualche cosa pure sarà sempre; quindi non vedo come ci si possa spaventare delle disposizioni di questa legge.

Queste risultano chiarissime e debbono rassicurare ognuno, quando, oltre a tener conto di quello che esse dicono, si illustrino con quei dati e con quei prospetti che si trovano uniti alla relazione fatta dalla Commissione parlamentare alla Camera, e nei quali sono indicate le somme che proverranno dai vari titoli dei quali ho parlato finora.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno.

I. Interpellanza del senatore Siacci al Governo sui procedimenti dei tribunali militari di Napoli.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai (N. 147 - *urgenza - Seguito*);

Convenzione col municipio di Pontecorvo per la costruzione di locali ad uso di agenzia delle coltivazioni dei tabacchi (N. 203);

Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente (N. 134-B - *urgenza*);

Disposizioni speciali per la leva di mare del venturo anno 1899, sui nati nel 1878 (N. 200 - *urgenza*);

Concorso dello Stato nella spesa per il traforo del Sempione (N. 204);

Modificazioni alla legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio del 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3<sup>a</sup>) (N. 201);

Maggiori assegnazioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99 per il servizio di pubblica sicurezza (N. 202);

Modificazioni al ruolo organico degli interpreti nel Ministero degli affari esteri (N. 207 - *urgenza*);

Protocollo addizionale all'accordo monetario concluso il 15 novembre 1893, fra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Grecia e la Svizzera (N. 206 - *urgenza*);

La seduta è sciolta (ore 18 e 35).

Licenziato per la stampa il 17 luglio 1898 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.